

EDDYSTONE

LIGHTHOUSE NEWS



Il sistema di gestione dei dati

Le disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia richiedono agli intermediari di adottare un adeguato sistema informativo aziendale, che permetta la corretta gestione dei dati.

Tale sistema di registrazione e reporting dei dati ha la finalità di tracciare tutte le operazioni aziendali e i fatti di gestione, per consentire la ricostruibilità dell'attività svolta.

A tal fine l'intermediario predispone una Policy di data governance che garantisca l'accoun- tability, ossia l'individuazione delle responsabilità delle funzioni coinvolte nell'utilizzo e nel trattamento delle informazioni aziendali.

In particolare occorre individuare una o più figure aziendali (c.d. "data owner") responsabili di assicurare la validazione della qualità dei dati aziendali rilevanti (contabilità, segnalazioni, antiriciclaggio, ecc.).

La qualità dei dati è valutata, in termini di completezza (registrazione di tutti gli eventi, operazioni e informazioni con i pertinenti attributi necessari per le elaborazioni), di accuratezza (assenza di distorsione nei processi di registrazione, raccolta e di successivo trattamento dei dati) e di tempestività.

Integra e completa il contenuto della Policy di data governance la predisposizione della Procedura di gestione del data warehouse aziendale, ove istituito internamente, per l'analisi ed il reporting direzionale. La dettagliata documentazione delle procedure di estrazione dei dati e caricamento negli archivi accentrati consente altresì la verifica sulla qualità dei dati.

Le procedure di aggregazione dei dati sono sottoposte a validazione indipendente, da parte della funzione di internal audit o mediante il ricorso a risorse esterne, purché le risorse impe-

gnate nella verifica mantengono l'indipendenza rispetto alle unità assoggettate al controllo.

Le verifiche riguardano anche l'allineamento tra i dati dei sottosistemi sezionali e quelli della contabilità generale, dei sistemi di front-office, le conferme con le controparti e clienti.

A titolo esemplificativo rilevano le verifiche condotte in materia antiriciclaggio, con particolare riferimento alla tenuta dell'Archivio Unico Informatico.

In questo caso è lo stesso Provvedimento di Banca d'Italia del 10 marzo 2011 a prescrivere che l'internal audit debba verificare il corretto funzionamento dell'archivio unico informatico (tramite apposito diagnostico), nonché verificare periodicamente l'allineamento tra le varie procedure contabili settoriali di gestione e quella di alimentazione e gestione dell'Archivio unico informatico aziendale.

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Massimo Baldelli (AD)
Avv. Guido Pavan



SCHEDE & SCHEMI

Servizio in

abbonamento:

- rassegna normativa
- approfondimenti
- checklist

Richiedi info a

direzione@eddystone.it

Workshop Eddystone Outsourcing - 24 novembre 2016

Il giorno **24 novembre 2016** si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario in tema di "Outsourcing in ambito bancario e finanziario".

Verrà quindi trattata l'esternalizzazione delle funzioni aziendali controllo, nonché dei servizi amministrativi.

L'evento si terrà a **Milano Via Delle Ore, 3** presso la sede dell'AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.

L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

Brochure in allegato

[Registrati al Workshop](#)



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Come controllare gli outsourcer

“...dovrà essere l’intermediario delegante a doversi occupare di istituire al suo interno un adeguato sistema di controllo delle attività cedute al fornitore.”

La possibilità data agli intermediari finanziari di affidare lo svolgimento di alcune delle loro attività e funzioni ad un soggetto terzo (c.d. fornitore di servizi) non deve comportare una diminuzione del controllo sulle attività cedute.

A confermare la necessità di garantire comunque un buon livello di supervisione delle attività in outsourcing interviene una disposizione contenuta nel Regolamento Congiunto, il quale stabilisce, al secondo comma dell’art. 19 del Titolo III della Parte Seconda, che “l’esternalizzazione non può ridurre l’efficacia del sistema dei controlli né impedire alle autorità di vigilanza di controllare che gli intermediari adempiano a tutti i loro obblighi”.

È chiaro, dunque, che dovrà essere l’intermediario delegante a doversi occupare di istituire un adeguato sistema di controllo delle attività affidate all’outsourcer.

A tal fine, l’intermediario dovrà nominare uno o più referenti interni (c.d. “Responsabile outsourcing”), a cui assegnare il compito di assicurare che il fornitore di riferimento eserciti le funzioni delegate in modo efficace e nel rispetto della legge, dei regolamenti applicabili e del contratto.

Tale referente dovrà essere scelto tra soggetti qualificati, dotati di adeguati requisiti di autonomia e indipendenza rispetto all’outsourcer, nonché dell’esperienza e della professionalità necessaria, specie in materia di controlli interni, per monitorare le attività esternalizzate.

Nelle realtà aziendali di maggiore complessità e articolazione organizzativa è opportuno individuare un responsabile per ogni attività specifica affidata in outsourcing (es. sistemi IT, amministrazione, back office, contenzioso, etc.), mentre negli intermediari minori può essere sufficiente individuare un solo referente interno, tra il personale dipendente oppure tra i consiglieri indipendenti.

La previsione della figura del Responsabile dell’outsourcing deve essere inserita nel contratto di esternalizzazione concluso tra l’intermediario e il fornitore, che deve prevedere altresì i Key Performance Indicator (KPIs) per la valutazione dei servizi erogati.

Nel contratto inoltre dovranno essere descritti, in termini generali, i flussi informativi intercorrenti tra il responsabile outsourcer ed il fornitore. A scopo esemplificativo, tra le varie attività

che il Referente delle funzioni esternalizzate deve svolgere, dovranno essere incluse, almeno, lo svolgimento su base continuativa di controlli sulle attività in outsourcing, tramite la richiesta della documentazione necessaria per svolgere la verifica dei KPIs, nonché la possibilità di accedere ai locali del fornitore, e la facoltà di segnalare a quest’ultimo eventuali interventi correttivi.

Vista la responsabilità che tale nomina comporta, per chiarire al meglio i doveri posti in capo al Responsabile dell’outsourcing, è necessario che gli intermediari si dotino di una procedura interna e di un mansionario in cui specificare i compiti e le responsabilità attribuite, nonché le modalità operative di svolgimento delle relative attività.

Da ultimo, resta fermo il fatto che al dovere di controllo in capo all’intermediario delegante consegue il dovere del fornitore di servizi di assicurare la massima collaborazione nello svolgimento delle verifiche sulle attività esternalizzate, dando riscontro con tempestività alle richieste del responsabile dell’outsourcing e recependo le indicazioni eventualmente ricevute.



ATENA®

Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l’AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell’AUI del 3 aprile 2013 di Banca d’Italia

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823



“Il ricorso all'outsourcing delle funzioni di controllo interno – Compliance, Risk Management e Internal Audit, è ammesso se in coerenza con l'apposita politica interna e purché vengano istituiti adeguati presidi di controllo ai rischi connessi con tale scelta”

L'outsourcing delle funzioni aziendali di controllo

Il ricorso all'esternalizzazione è funzionale ad accrescere la flessibilità organizzativa degli intermediari finanziari che possono così dedicare maggiori risorse al core business, oltre che perseguire obiettivi di riduzione dei costi, ma senza violare le riserve di attività previste dalla legge. Infatti, non è possibile per gli intermediari stessi ricorrere all'outsourcing per delegare le proprie responsabilità o quelle degli organi aziendali.

In particolare, il ricorso all'outsourcing delle funzioni di controllo interno (Compliance, Antiriciclaggio, Risk e Internal Audit), è ammesso se coerente con l'apposita politica interna e purché vengano istituiti adeguati presidi di controllo ai rischi connessi con tale scelta. Nella politica aziendale dell'intermediario deve essere indicato il processo decisionale che porta alla scelta di esternalizzare le funzioni aziendali di controllo, nonché il contenuto minimo del relativo contratto. È necessario, inoltre, che siano esplicitate le modalità di controllo della funzione esternalizzata ed i flussi informativi interni, al fine di poter governare i rischi connessi.

In base a quanto stabilisce la normativa di settore (Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia—

[Link al documento](#), Circolare n. 288 del 3 aprile 2015—[Link al documento](#), Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013—[Link al documento](#)), l'outsourcer deve possedere determinati requisiti, quali la professionalità e l'indipendenza rispetto all'intermediario presso il quale assume l'incarico, non potendo cumulare incarichi relativi a funzioni aziendali di controllo di secondo e di terzo livello per uno stesso intermediario o gruppo finanziario.

L'outsourcer, inoltre, non può svolgere contemporaneamente, per lo stesso intermediario o gruppo finanziario, incarichi relativi a quelli che sarebbe chiamato a controllare in qualità di fornitore di servizi. In ultimo, è previsto che l'outsourcer non possa svolgere la funzione di revisione legale dei conti per l'intermediario che esternalizza o per altre società del gruppo di appartenenza.

In merito a quali siano i soggetti terzi a cui le banche e gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB possono esternalizzare le funzioni di controllo, la normativa fa esplicito riferimento ad altri intermediari finanziari, banche, società di revisione e associazioni di categoria.

In particolare, le funzioni Compliance e Internal Audit degli IF 106 TUB possono essere esternalizzate anche ad altri soggetti, a condizione che:

i) nel caso di persone fisiche, abbiano svolto, per un periodo non inferiore a cinque anni, attività di controllo presso banche o intermediari finanziari;

ii) nel caso di persone giuridiche, gli amministratori abbiano svolto, per un periodo non inferiore a cinque anni, attività di controllo presso banche o intermediari finanziari, ovvero sia dimostrato che la persona giuridica disponga di assetti organizzativi e di personale quantitativamente e qualitativamente adeguati, anche attraverso la presenza nella compagine aziendale di dirigenti che hanno maturato esperienze di controllo per almeno un quinquennio in banche o intermediari finanziari, per il corretto svolgimento delle funzioni di controllo assunte (es. EDDYSTONE).

Infine le banche, le SGR sopraso-glia e gli IF 106 TUB che intendono esternalizzare, in tutto o in parte, lo svolgimento di funzioni di controllo interno lo devono comunicare alla Banca d'Italia prima del conferimento d'incarico.



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Consulenza organizzativa
- Corsi di Formazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Funzione Risk Management
- Organismo di Vigilanza 231
- Simulazione di ispezioni

Specializzata in:

- MiFID
- ICAAP
- Market Abuse
- Rischi operativi
- Antiriciclaggio
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza
- Istanze di autorizzazione



Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

Key Performance Indicator (KPIs)

Gli intermediari sempre più spesso affidano a soggetti terzi specializzati lo svolgimento delle attività non core, come quelle amministrativo-contabili, per concentrare le proprie risorse nell'attività principale di business.

I servizi connessi alla contabilità generale, al bilancio di esercizio, al back office, alle segnalazioni di vigilanza, all'anticiclaggio (AUI e SARA), agli adempimenti con l'Agenzia delle Entrate, alle paghe e stipendi, sono alcune delle attività che vengono affidate a specifici centri di servizi ed elaborazioni dati.

Tali funzioni, per quanto non core, rientrano pur sempre nel novero delle funzioni operative importanti ed essenziali, che l'intermediario

deve governare anche se sono affidate in outsourcing.

Pertanto appare di particolare rilievo la predisposizione dell'accordo contrattuale, che deve in primis essere conforme alle previsioni regolamentari di Banca d'Italia in materia di esternalizzazione, ma anche prevedere alcuni accorgimenti dettati dalle attuali buone prassi di mercato.

Al contratto per la prestazione dei servizi amministrativo-contabili devono essere allegati i documenti che descrivono il service level agreement (SLA), le misure di sicurezza informatica e di continuità operativa, nonché i Key Performance Indicator (KPIs) della prestazione dei servizi.

Tali indicatori concordati dalle parti per la valutazione del livello generale dei servizi resi dall'outsourcer possono prevedere una penale da applicare nel caso in cui il livello di servizio non sia conforme ed adeguato ai tempi e modi stabiliti e concordati.

Nella definizione dei KPIs dei servizi amministrativo-contabile vanno tenuti in considerazione, a titolo esemplificativo, gli episodi di interruzione del servizio, i ritardi o gli errori nello svolgimento dei singoli task imputabili per colpa all'outsourcer.

Ogni indicatore KPIs potrà assumere più parametri/valori di riferimento, ai quali collegare un giudizio e l'eventuale importo economico della penale.



**KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE**



Eddystone Srl
 Via della Moscova 40/7
 20121 Milano
 Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Massimo Baldelli (AD)
m.baldelli@eddystone.it

Avv. Guido Pavan (partner)
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su





WORKSHOP GRATUITO EDDYSTONE

Outsourcing in ambito
bancario e finanziario

Milano, 24 novembre 2016

Partecipazione libera per intermediari finanziari fino ad esaurimento posti (al massimo due partecipanti per intermediario). L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

[Registrati al workshop](#)

INTERVENTI DEI RELATORI

Outsourcing: la nuova normativa di Banca d'Italia

Guido Pavan (Avvocato, Eddystone)

L'outsourcing delle funzioni aziendali di controllo interno

Massimo Baldelli (AD, Eddystone)

Il presidio delle funzioni esternalizzate

Simona Sorgonà (Eddystone)

Coffee break

La delega dell'attività di gestione di portafogli

Corrado Ghielmi (Avvocato, Zitiello & Associati Studio legale)

L'outsourcing dei servizi amministrativi

Dott. Gabriele Lobascio (Member of Board Mikono srl)

Ing. Alessandro Fracassi (Member of Board Mikono srl e CEO Gruppo Mutui On Line)

Data quality e data governance

Andrea Rivetti (Senior manager servizi finanziari, Sia Partners)

Q&A

INFORMAZIONI E LOCATION

24 novembre 2016 dalle 9:00 alle 13:00

AMBROSIANEUM Fondazione Culturale

Via Delle Ore, 3 Milano

Per info e iscrizioni: direzione@eddystone.it

EDDYSTONE

ZITIELLO & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

MOL **Mikono**
BPO Division

siapartners

Ambrosianeum
Fondazione Culturale